



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L' ASSESSORE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il B.R.R. 30/7/1950 n.878;

VISTA la legge 17/3/1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i DD.MM. 1/4/1968, n.1414 e 2/4/1968, n.1444;

VISTE le leggi regionali 31/3/1972, n.19; 26/5/1973, n.21; 12/6/1976 n.78 e n.27/12/1978, n.71;

VISTA la legge 2/2/1974, n.64;

VISTA la delibera consiliare n.113 del 22/9/80, riscontrata positivamente dalla C.P. C. di Messina il 29/10/80 con provvedimento n.59270/49909, con la quale il consiglio comunale di Giardini Naxos ha adottato il Piano Regolatore Generale ed il Regolamento Edilizio.

PREMESSO:

- Che con delibera consiliare n.7 del 29/3/1976 venne adottato il P.R.G. del Comune di Giardini Naxos redatto dagli urbanisti Architetti Basile e Crisafulli e degli Ingg. Cutrufelli, Di Cristina e Mastroianni nel 1973 e modificato dietro richiesta dell'Amministrazione Comunale in data 20/3/1976.

- Che con successiva deliberazione consiliare n.24 del 23/5/1976 vistata dalla C.P.C. di Messina il 23/6/1976 n.32956/31512, vennero adottati anche il Regolamento Edilizio e le norme di attuazione del piano in questione;

- Che il C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP. di Palermo con voto n.62883 del 12/4/1978 ha espresso il parere che il P.R.G. di Giardini adottato con deliberazione consiliare n.7 del 29/3/1976 fosse da restituire al comune per essere rielaborato totalmente in base ai "considerata nel voto stesso riportato";

- Che il piano rielaborato dall'Ing. Cutrufelli venne riadottato, unitamente al Regolamento Edilizio, dal Comune di Giardini con delibera consiliare n.113 del 22/9/1980, resa esecutiva dalla C.P.C. di Messina con provvedimento n. 59278/49904 del 29/10/1980 e regolarmente pubblicato e depositato;

- Che avverso il P.R.G. adottato vennero presentate le seguenti osservazioni ed opposizioni:

- 1) Mauro Giovanni e Germani;
- 2) Moschello Maria Lucia;
- 3) Spartà Maria Teresa;
- 4) Munafò Angelo;
- 5) Atanasio Gaetano;
- 6) Lo turco mario;
- 7) Lo Turco Anna maria;
- 8) D'Amore Salvatore;
- 9) Bruschetto Giuseppe;
- 11) Ambruster Gerda in Micalizzi;
- 12) D'Aveni Michel;
- 13) Mangiò Iolanda;
- 14) Aiello paolo;

- 15) Spadaro Rosario;
- 16) Sgroi Carmelo;
- 17) Gullotta Salvatore e Caterina;
- 18) Ursino Vincenzo;
- 19) Gruppo Comunista;
- 20) Ing. Di Stefano Fausto;
- 21) Garuffo Santo;

- Che con deliberazioni consiliari n.2 del 5/1/1981 e n.3 dell'8/1/1981 rese esecutive dalla C.P.C. di Messina nella seduta del 2/2/1981 vennero esaminate le suddette osservazioni ed opposizioni che sono state respinte, tranne la n.12, in quanto ritenute dal consiglio Comunale ispirate da motivi di interesse privato e di natura patrimoniale - L'osservazione n.12 è stata invece accolta in quanto il Consiglio Comunale ritenne trattarsi di errore materiale commesso dagli urbanisti in sede di rielaborazione.

- Che con nota n.1198 del 26/1/1981 il Comune ha trasmesso all'Ass:to Territorio ed ambiente il P.R.G. in oggetto costituito dai seguenti atti ed elaborati:

- 1) Delibera di riadozione n.113 del 22/9/1980;
- 2) Relazione illustrativa del 5/11/1973;
- 3) "Relazione aggiuntiva del 20/3/1976";
- 4) Relazione tecnica del 31/7/1980;
- 5) Norme di attuazione del 5/11/1973;
- 6) Norme di attuazione del 20/3/1976;
- 7) Norme di attuazione del 31/7/1980;
- 8) Inquadramento regionale datati 5/11/1973;
- 9) Quadro comprensoriale del 5/11/1973;
- 10) Altimetria idrografica carte del 5/11/1973;
- 11) Consistenza edilizia del 5/11/1973;
- 12) Delimitazione perimetro abitato del 5/11/1973;
- 13) Rete principale delle comunicazioni del 5/11/1973;
- 14) Servizi a rete del 5/11/1973;
- 15) Distribuzione della popolazione del 5/11/1973;
- 16) Tipologia insediamenti infrastrutture con gli emendamenti di cui alla deliberazione n.7 DEL 29/3/1976;
- 17) Tavola rielaborazione del 31/7/80;
- 18) Distribuzione servizi scolastici del 5/11/1973;
- 19) Relazione geologica del 5/11/1973;
- 20) Regolamento edilizio;
- 21) Copia avviso di pubblicazioni sul quotidiano "La Sicilia" del 3/12/1980;
- 22) Copia avviso di pubblicazione sulla G.U.R.S. del 3/12/1980;
- 23) Attestato di pubblicazione del P.R.G.;
- 24) Tipologia degli insediamenti delle infrastrutture del 5/11/73- Variazioni allo stato di fatto;

Poichè dall'esame degli atti ed elaborati alcuni di essi erano carenti del visto di conformità all'originale e della firma del Sindaco, nel corso della visita di sopralluogo effettuata in data 3/4/81 presso il Comune di Giardini, è stata richiesta la regolarizzazione di tali atti ed elaborati che l'Amministrazione comunale ha effettuato prima della discussione del piano iniziato dal C.R.U. nella seduta del 14/4/1981.

EMUTO che la procedura adottata dal Comune di Giardini per l'adozione e la pubblicazione del suddetto P.R.G. può ritenersi regolare.

RITENUTO che in conseguenza della suddetta regolarizzazione degli atti lo stesso strumento urbanistico può ritenersi regolarmente trasmesso allo Ass/ro Regionale del territorio e de dell'Ambiente.

VISTO il voto n.234 con il quale il Consiglio Regionale dell'Urbanistica nell'adunanza del 8/10/81 si è così espresso sul P.R.G.:

"Considerato che :

- 1 - La relazione geologica a corredo del P.R.G. in esame descrive opportunamente le caratteristiche litologiche delle varie formazioni, presenti nella zona considerata. Meno completa risulta, per alcune formazioni, la descrizione delle caratteristiche geologiche-tecniche.
Mancano informazioni sulle caratteristiche idrogeologiche e sul deflusso delle acque superficiali e sotterranee.
Mancano informazioni sulle caratteristiche sismiche.
Mancano descrizioni e considerazioni sui dissesti in atto, seppur in parte cartografati sulla mappa geologica allegata alla stessa relazione.
La mappa, seppur accettabile come rilievo geologico di base presentato in copia riprodotta in modo poco leggibile, sarebbe comunque stata più utile se integrata da opportune carte tematiche "prestazionali" con zonizzazione delle principali caratteristiche geologiche-tecniche (ai fini della stabilità dei pendii, delle caratteristiche di fondazione, e di comportamento delle sollecitazioni sismiche, delle caratteristiche idrogeologiche, dello scorrimento delle acque superficiali e sotterranee, dello smaltimento delle acque reflue.)
Tuttavia per quanto attiene lo studio geologico di supporto al P.R.G. in esame si ritiene che pur avendo riscontrato le su citate manchevolezze nella individuazione di zone potenzialmente stabili o eventualmente interessate da esondazioni o che necessitino di opere di difesa costiera, la relazione geologica presentata sia accettabile dal punto di vista puramente geologico stratigrafico, e dal punto di vista della normativa richiesta dalle leggi vigenti, pur risultando carente di informazioni geologico-applikativo particolarmente utili per la redazione di un P.R.G.;
- 2)- La zona in contrada "Tende" destinata a scuola artigianale e zona omogenea B4 con la relativa viabilità di accesso è da disattendere, poichè la zona territoriale interessata e di difficile accesso, trovasi al confine del territorio comunale, le destinazioni d'uso proposte non trovano riscontro in analoghe nel territorio adiacente del comune di Taormina e la zona B4 non ha i requisiti stabiliti per tali zone dal D.M. 2/4/1968;
- 3 - A seguito del sopralluogo effettuato dalla commissione relatrice il giorno 3 aprile 1981 si è potuto accertare che la zona omogenea B0 a nord dell'attuale sede ferroviaria ed al confine est del territorio comunale è da ampliare includendo in essa gli edifici già esistenti non riportati in planimetria e attualmente ricadenti nella zona B3 e nel verde agricolo, pertanto il confine di detta zona B0 dovrà essere quello segnato nella tav.N.10 ter del piano adottato con linea continua viola;
- 4 - In considerazione delle caratteristiche orografiche e geologiche, oltre che per le evidenti difficoltà di accesso, le zone C4 e C2 al confine nord est del territorio comunale sono da disattendere, e riclassificare come zone omogenee E;
- 5 - Sono sempre da rispettare in sede di attuazione di piano e di rilascio di concessioni edilizie i vincoli di inedificabilità di cui al D.P.R. n.753 dell'11 Luglio 1980 ai margini e lungo il nuovo tracciato della linea fer-

roviaria Messina-Catania;

- 6 - In considerazione della rilevante caratterizzazione ambientale, del valore unitario dei manufatti edilizi che la caratterizzano, la zona B0 segnata con linea continua rossa nella tavola di piano n.10 ter dovrà essere classificata in zona A.

Ad integrazione di quanto stabilito nella norma di attuazione in tale zona A dovrà applicarsi la seguente normativa:

"Nella zona A, caratterizzata da omogeneità ambientale delle costruzioni sono consentiti mediante autorizzazioni e/o singole concessioni interventi di:

a) ordinaria e straordinaria manutenzione; b) restauro e consolidamento degli edifici; c) ristrutturazioni interne per migliorare le condizioni di abitabilità.

E' sempre consentito l'intervento a mezzo di "piani di recupero" ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale. In tal caso a mezzo di interventi convenzionati sono consentite demolizioni e ricostruzioni entro i preesistenti limiti di altezza e volumetria e con conservazione delle caratteristiche tecnico formali esterne".

Per le sue caratteristiche di pregio storico, monumentale ed ambientale, è altresì, da classificare come zona omogenea A, il complesso edilizio costituito dal palazzo Paladino, unitamente alle aree di pertinenza.

- Tale zona è anch'essa individuata con linea continua di colore rosso nella Tav.n.10 ter del piano adottato. Per tale complesso sono solo ammessi in interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione da realizzare a mezzo di singola concessione edilizia, mentre nelle aree libere di pertinenza dello stesso ed incluse nel perimetro di cui sopra è fatto assoluto divieto di edificare, è solo consentito il mantenimento del verde esistente o la sistemazione e creazione di nuove superfici a giardino;

- 7 - In riferimento a quanto precedentemente detto per lo studio geologico ed anche in considerazione della tormentata configurazione orografica dell'area interessata, la zona contrassegnata in verde nella tavola di piano n.10 ter è destinata dal piano a servizi pubblici e da disattendere per la parte a monte del nuovo tracciato ferroviario. In conseguenza di ciò è da ristudiare per la parte a valle della stessa e più immediatamente vicino al centro abitato esistente, fermo restando che dovranno essere rispettati i limiti di inedificabilità e salvaguardia della linea ferrata e che la bretella viaria di accesso a detta zona venga ristudiata verificandone la compatibilità con la zona A e l'attuale assetto dei luoghi in prossimità del mare, in modo tale da non costituire turbativa all'attuale stato di fatto;

- 8 - Tutta la fascia territoriale latitante ed a margine della bretella di collegamento con lo svincolo autostradale della CT-ME, dal piano adottato destinata a pubblici servizi ed a verde di rispetto, in quanto dal sopralluogo effettuato si è riscontrato essere impegnata da costruzioni nella stragrande maggioranza dei casi non autorizzate e per le quali potrà procedersi alla sanatoria ai sensi delle leggi vigenti, si ritiene debba essere oggetto di ristudio. Tale zona è stata individuata con la linea continua di colore blu nella tav. n.10 ter del piano adottato.

9 - Nelle aree ricadenti nell'interno della zona di rispetto cimiteriale ~~che~~ che dovrà essere di ml.200, salvo minore distanze autorizzate, dovrà essere vietata ogni attività edilizia ad eccezione della ordinaria manutenzione degli immobili esistenti. La stessa norma vale per la fascia di rispetto del parco archeologico ai sensi dell'art.15 della legge regionale n.78/76.

10 - Per le destinazioni d'uso previste dal piano adottato alle foci dello Alcantara, si ritiene di enorme pregiudizio al sistema eco-ambientale quivi esistente sia la realizzazione di un porticciuolo turistico che l'ubicazione del depuratore.

La previsione del porto turistico, anche per la prevedibile non funzionalità dello stesso in conseguenza del possibile insediamento, si ritiene debba essere disattesa.

La ubicazione del depuratore non appare idonea e compatibile all'ambiente naturalistico circostante e se ne propone lo spostamento a monte nella fascia territoriale compresa con l'Alcantara e la zona CT 1 del piano adottato e, comunque, lontano dalle sponde dell'Alcantara stesso.

11 - Poichè si ritiene non compatibile con l'attuale stato di fatto e nel rispetto del disposto dell'art.2 della legge reg. n.71/1978, oltre che abbondantemente sovradimensionata, tutta la zona F1 lungo il confine ovest del territorio comunale va disattesa e riclassificata la zona omogenea E;

12 - Ai fini di assicurare un corretto equilibrio tra previsioni di insediamento alberghiero, disponibilità insediativa attuale, dotazione di aree per le attrezzature relative e sistema ambientale è necessario pervenire ad un ridimensionamento delle zone destinate alle attrezzature alberghiere stesse. Pertanto la zona contornata con tratto continuo di colore marrone nella tavola n.10 ter del piano adottata e destinata da questo a zona CT1 va disattesa e riclassificata come zona agricola E, anche in osservanza del disposto dell'art.2 della legge reg. n.71/78. La zona CT1 a valle di quella anzidetta è da disattendere e va riclassificata come zona CT con l'obbligo di predisporre in detta zona e nella zona limitrofa del piano adottato (anche essa zona CT) piani regolatori particolareggiati o piani di lottizzazione convenzionata estesi a lotti minimi di ha.2, ciò al fine di pervenire ad un riassetto dell'intera area individuando le zone da destinare a pubblici servizi nel rispetto del D.M. 2/4/1968, e tenendo conto che la quota di verde pubblico deve essere di almeno mq.15 per abitante insediato o da insediare.

Mentre la zona, anch'essa contornata con tratto continuo di colore marrone nella tav. n.10 ter del piano adottato ed in questo destinata a zona CT2, va riclassificata in zona F, nella quale dovranno trovare giusta ubicazione le attrezzature a servizio della zona alberghiera limitrofa. Tale zona F dovrà essere normata con piano regolatore particolareggiato, la cui formazione può avvenire contestualmente a quello anzidetto per la zona CT.

Di conseguenza la normativa della zona CT va modificata alla luce dei superiori considerata;

13 - Per quanto attiene le zone di completamento B3 previste in vicinanza, a monte e a valle, della stazione ferroviaria dell'Alcantara, l'Amministrazione comunale

dovrà in sede di controdeduzione al presente voto verificare che tali zone B abbiano i requisiti previsti dal D.M. 2/4/68, e che le relative aree destinate dal piano adottato agli usi previsti dall'art.3 del D.M. 2/4/68 siano effettivamente dimensionate in base al numero degli abitanti insediati e da insediare nelle stesse zone B3.

14 - In sede di ristudio delle due zone stralciate di cui ai precedenti considerata dovrà essere verificato attentamente il dimensionamento delle aree destinate al soddisfacimento degli standards urbanistici.

15 - in sede di controdeduzioni al presente voto l'amm/ne comunale dovrà delimitare le aree di pertinenza delle singole attrezzature previste nel piano adottato ed individuate su grafici come zona P.S. (pubblici servizi) e simboli funzionali che in atto risultano non individuate compiutamente a seconda delle specifiche destinazioni d'uso.

13 - In conseguenza dei precedenti considerata ed in osservanza a quanto stabilito dalle leggi regionali e nazionali vigenti si ritiene che l'art.15 delle norme di attuazione , per la parte riguardante le prescrizioni e i vincoli relativi a ciascuna zona e contenute in apposita tabella, va così modificata:

16.1. + Tutta la normativa riguardante le zone B4, C4, ed F1 è da disattendere;

16.2. - La normativa della zona B5 è sostituita con quella della zona B0, con le modifiche di cui ai punti seguenti;

16.3. - Nella zona B0 la distanza minima dei confini dovrà essere di ml.5,00 in sostituzione dei ml.1 previsti;

16.4. - Per tutte le zone omogenee B alla voce "strumento di attuazione" le parole: "in isolati urbanizzati", vanno sostituite con le seguenti parole:"in zone perimetrate ai sensi dell'art.21 della legge regionale n.71/73";

16.5. + Nella zona CT (espansione turistica) il numero di piani fuori terra è fissato in due, e l'altezza massima in ml.7,5; i distacchi in armonia al disposto dell'art.9 del D.M. 2/4/1968.

16.6. - Nella zona D1 (attività produttive-industrie leggere e di trasformazione): La densità edilizia fondiaria deve essere di mc/mq.2 (invece dei 3 mc/mq. del piano adottato), nelle note e prescrizioni particolari va aggiunto: "almeno il 10% dell'area va destinata agli scopi previsti dall'art.5 del D.M. 2 aprile 1968";

16.7. - nella zona PS (servizi pubblici) alla voce strumento di attuazione le parole: "piani particolareggiati", vanno sostituite con le parole: "concessione edilizia";

17. - Per le osservazioni presentate e tutte esaminate da questo consesso si esprime il seguente parere:

17.1. - Le osservazioni nn.5; 7; 8; 9; 16; 18 sono superate in quanto ricadenti in zona le cui destinazioni d'uso sono da disattendere.

17.2. ++ La osservazione n.2 è da rigettare oltre che per i motivi adottati dall'Amm/ne comunale, per i vincoli di inedificabilità nelle fasce territoriali latitanti la sede ferroviaria di cui al D.P.R. n.753 dell'11/7/60;

17.3. - Per la osservazione n.17: si ritiene sospendere ogni determinazione in attesa degli adempimenti comunali di cui ai precedenti considerata;

17.4. - Le osservazioni n.20 e 21 sono da rigettare per i superiori considerata.

17.5. - La osservazione n.15 si ritiene sia da rigettare, condividendo a tale proposito la motivazione espressa dall'Amm/ne Comunale in sede di controdeduzione alla stessa;

- 17.6. - Per la osservazione n.6 si ritiene necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio che il Comune potrà fornire in sede di controdeduzioni al presente voto;
- 17.7. - Per le osservazioni n.1 e 4 non si è in condizione di potere valutare quanto l'accoglimento delle stesse, che risponderebbe alla esigenza di preservare l'attività agricola (art.2 legge reg/le 27/12/78 n.71), sia di nocuo all'assetto territoriale proposto dal piano. Pertanto al fine di pervenire a una determinazione nel merito si invita l'Amm/ne Comunale in sede di controdeduzione, al presente voto, a fornire i necessari chiarimenti per pervenire alla individuazione planimetrica e di estensione delle aree interessate;
- 17.8. - La osservazione n.3 è superata in quanto l'area in questione ricade in zona da ristudiare ai sensi dei precedenti considerata;
- 17.9. - Per le osservazioni n.16 e 14 condividendo la decisione dell'Amm/ne Comunale in sede di controdeduzione alle osservazioni presentate al piano, si ritiene debbano essere rigettate;
- 17.10. - Per la osservazione n.12 questo consesso è del parere che questa è da ritenere superata a seguito dei precedenti considerata, quindi, l'accoglimento di detta osservazione, deliberata dal consiglio comunale è da disattendere.
- 17.11. - L'osservazione n.19 si ritiene accolta, in difformità al deliberato del Consiglio comunale, a seguito dei precedenti considerata;
- 17.12. - L'osservazione n.11 è superata in quanto i terreni interessati ricadono in zona da disattendere secondo i precedenti considerata salvo gli eventuali diritti maturati dal ricorrente;
- 17.13. - Per la osservazione n.10 si conferma la decisione dell'Amm/ne comunale con dividendone la motivazione salvo gli eventuali diritti maturati dal ricorrente.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

questo consesso e del parere che il P.R.G. del Comune di Giardini Naxos sia meritevole di approvazione con gli stralci e le prescrizioni di cui ai precedenti considerata."

VISTA la delibera n.26 del 16/3/1982, vistata dalla C.P.C. di Messina il 23/6/76 con provvedimento n.32956/31512, con la quale il Consiglio Comunale di Giardini Naxos ha controdedotto al citato voto del C.R.U. n.234 del 8/10/81;

VISTO il voto n.233 con il quale il Consiglio Regionale dell'Urbanistica nell'adunanza del 7/3/84, nell'esaminare le controdeduzioni comunali al precedente voto n.234 del 8/10/81, si è così espresso:

"Premesso:

- che con voto n.234 dell'8/10/81 lo ritenne meritevole di approvazione con le modifiche gli stralci e le prescrizioni nel voto stesso riportate.
- che il voto condiviso dall'On/le assessore e notificato al Comune con nota n.2301 del 24/12/1981 prescriveva anche il ristudio di talune zone (vedi considerata n.3 - 7 - 8 - 12 - 13) e l'introduzione dei vincoli di inedificabilità di cui al D.P.R. dell'11 luglio 1980.
- che il Consiglio Comunale di Giardini anzichè modificare come richiesto il P.R.G. con deliberazione n.26 del 16 marzo 1982 ha recepito solo in parte, e senza procedere alla rielaborazione di sorta, le osservazioni mosse con il precedente voto del C.R.U. n.234 dell'8/10/1981.

CONSIDERATO

- che non risultano a tutt'oggi prodotti dal comune gli elementi di valutazio-

- 8 -

ne chiesti con il precedente voto e sollecitati con fonogramma n.17756 del 16/8/83 in quanto la nota n.14120 del 19/10/1983 ripropone esattamente affermazioni generiche e non risulta corredata dai richiesti calcoli di verifica delle caratteristiche richieste per la zona B3.

- a) Le considerazioni di cui ai punti 1 - 2 - 3 sono state accettate;
- b) Circa l'osservazione di cui al punto 4 dei considerata il consiglio Comunale ha deliberato di non accogliere l'osservazione fatta dall'Ass/ro perchè i gruppi consiliari, con esclusione di quello comunista, hanno deciso di mantenere le zone C4 e C2 - In merito questo consesso ritiene le motivazioni addotte non accettabili ed, alla luce delle risultanze del sopralluogo eseguito in data 3 Ottobre 1983, anche per motivi geologici non può che ribadire quanto osservato in merito con il precedente voto e cioè:
"In considerazione delle caratteristiche orografiche e geologiche, oltre che per evidenti difficoltà di accesso, le zone C4 e C2 al confine nord - Est del territorio comunale sono da disattendere e da classificare E agricole";
- c) con l'osservazione di cui al punto 5 dei considerata era stato precisato: "Sono sempre da rispettare in sede di attuazione di piano e di rilascio di concessioni edilizie i vincoli di inedificabilità di cui al D.P.R. n.753 dell'11 luglio 1980 ai margini e lungo il nuovo tracciato della linea ferroviaria Messina Catania".
Il Consiglio Comunale di Giardini ha invece deliberato di prendere atto della decisione dell'Assessorato restando in attesa ^{che} le FF.SS. mandino il nuovo tracciato definitivo, considerando in abbandono il vecchio tracciato".
La tesi del Comune è da respingere in quanto il disposto del D.P.R. n.753 del 11 luglio 1980 è da osservare non solo per l'eventuale costruenda nuova linea ferroviaria ma anche per quella attualmente esistente e ciò sino al suo ipotetico smantellamento.
- d) Al punto 6 dei considerata è stato prescritto l'ampliamento della zona A - Il consiglio comunale ha deliberato di accettare l'osservazione dell'Assessorato inserendo la clausola relativa all'aumento del 20% di cubatura per gli alberghi e pensioni ricadenti in detto perimetro, costruiti o da costruirsi - questo consesso ritiene che tale aumento sia inaccettabile in quanto verrebbe a snaturare il centro storico con aumenti di volume dipendenti solo dalla destinazione di uso e non dalla collocazione urbanistica.
- e) La considerazione di cui al punto 7 è stata sostanzialmente accettata.
- f) Al punto 8 dei considerata del voto era stato osservato che "tutta la fascia territoriale latistante ed a margine della bretella di collegamento con lo svincolo autostradale della CT - ME, dal piano adottato destinata a pubblici servizi ed a verde di rispetto, si ritiene debba essere oggetto di ristudio in quanto dal sopralluogo effettuato si è riscontrato essere impegnata da costruzioni, nella stragrande maggioranza dei casi non autorizzate, e per le quali potrà procedersi alla sanatoria ai sensi delle leggi vigenti. Il consiglio comunale non ha provveduto al ristudio richiesto ma ha deliberato " di non accogliere le osservazioni dell'Assessorato perchè il ristudio della zona, in dipendenza dell'esistenza di eventuali costruzioni abusive da ammettere a sanatoria, va fatto in sede di rielaborazione del P.R.G. previsto dalle norme della legge 7/80 e 70/81.

Questo consesso ritiene inaccettabile la tesi del comune in quanto i servizi che non potranno essere realizzati per i motivi suesposti dovranno essere

reperiti subito in altro sito al fine di non alterare il dimensionamento del piano ed il rapporto tra abitanti previsti e servizi.

g) Il punto 9 della considerata del precedente voto prescriveva:

" nelle aree ricadenti nell'interno della zona di rispetto cimiteriale , che dovrà essere di ml.200 salvo minori distanze autorizzate, dovrà essere vietata ogni attività edilizia ad eccezione della ordinaria manutenzione degli immobili esistenti. La stessa norma vale per la fascia di rispetto del parco archeologico ai sensi dell'art.15 della L.R. n.78/76".

Il Consiglio Comunale ha accettato l'osservazione limitatamente alla fascia di rispetto cimiteriale mentre per quanto riguarda il "Parco Archeologico" ha deliberato di rinviare l'introduzione della richiesta fascia di rispetto a dopo l'istituzione ufficiale del parco in quanto la dizione di parco Archeologico riportata in taluni elaborati del P.R.G. è da intendersi soltanto come area di interesse archeologico per cui non troverebbe applicazione lo art.15 della l.R. 78/76.

Questo consesso in merito ritiene che la destinazione data all'area in questione dai progettisti dallo strumento urbanistico poi adottato dal comune sia proprio quella di parco archeologico e che in ogni caso , sino a quando sulla questione non si sarà pronunciata la Soprintendenza Archeologica appare opportuno introdurre il richiesto vincolo sulle aree limitrofe al fine di salvaguardare i notevoli interessi archeologici ivi esistenti.

h) Al punto 10 dei considerati si riteneva di enorme pregiudizio al sistema ecoambientale ivi esistente sia la realizzazione di un porticciolo turistico che l'ubicazione del depuratore. La ubicazione del depuratore non appariva idonea e compatibile all'ambiente naturalistico circostante e se ne proponeva lo spostamento a monte nella fascia territoriale compresa tra l'Alcantara e la zona C T 1 del piano e comunque lontano dalle sponde dello Alcantara stesso.

Il Consiglio Comunale ha deliberato di mantenere l'ubicazione del depuratore nella località prescelta non accogliendo l'osservazione di questo consesso "perchè l'impianto è già esistente e funzionante".

Per il porto turistico il consiglio accoglie l'osservazione dell'Ass:to chiedendo la possibilità di inserimento di un porto canale.

Questo consesso non può che confermare il parere precedente, prendendo atto della già avvenuta costruzione dell'impianto di depurazione ; per quanto riguarda l'eventuale costruzione del porto canale si ribadisce la necessità di salvaguardare le condizioni ecoambientali del sito e del contesto provvedendo al restauro ambientale dei luoghi.

i) Le considerazioni di cui al punto 11 sono state sostanzialmente accettate.

l) Le considerazioni di cui al punto 12 sono state accettate con la riserva di studiare le zone interessate a sanatoria avvenuta.

m) Per quanto osservato ai punti 13 e 14 della considerata relativamente alle zone di completamento B3 previste in vicinanza, a monte ed a valle , della stazione ferroviaria dell'Alcantara l'Amministrazione Comunale avrebbe dovuto in sede di controdeduzioni verificare e dimostrare l'esistenza dei requisiti previste per le zone B dal D.M. 2/4/68 nonchè il corretto dimensionamento delle aree destinate agli usi previsti dall'art.3 del D.M. 2/4/68 al numero degli abitanti insediati o da insediare nelle stesse zone B3.

Il consiglio comunale in merito ha invece deliberato di riconfermare le

zone B, senza effettuare e produrre i calcoli giustificativi richiesti, e di rinviare lo studio delle aree da destinare a servizi e dopo la sanatoria delle costruzioni abusive quando si procederà ad una rielaborazione del P.R.G. Questo consesso non può accettare la controdeduzione del consiglio Comunale in quanto non risulta dimostrata per la zona in questione l'esistenza dei requisiti richiesti per le zone B dal D.M. 2/4/68 ed in ogni caso il rinvio proposto per il reperimento delle aree da destinare a pubblici servizi non garantisce il rispetto degli standards minimi previsti dalla legge.

Tutta l'area in questione dovrà pertanto essere classificata zona C con l'obbligo di un piano particolareggiato unitario nell'ambito del quale dovranno risultare soddisfatti gli standards urbanistici.

- n) Il punto 15 del voto n.234 prescriveva all'AMM/NE comunale di Giardini ^{di} delimitare le aree di pertinenza delle singole attrezzature previste nel piano adottato ed individuate sui grafici genericamente come zona P.S (Pubblici Servizi), corredandole dei simboli funzionali a secondo delle specifiche destinazioni d'uso.

Il consiglio ha deliberato di controdedurre "iscrivendo nella zona a servizi la dicitura servizi collettivi generalizzati perchè allo stato non è possibile prevedere ogni singolo servizio zona per zona".

Questo consesso ribadisce quanto già detto tranne che per quanto riguarda le attrezzature di interesse comune.

- o) Al punto 16.1 venne disposto di disattendere tutta la normativa riguardante le zone B4, C4 ed F1 - Il Consiglio Comunale ha deliberato di accettare l'osservazione in parte disattendendo la normativa delle zone B/4 ed F1 ma confermando invece la normativa della C/4 - Questo consesso ritiene in merito ribadire il parere precedente.

- p) Al punto 16.2 si prescriveva di sostituire la normativa della zona B5 con quella della zona B0 con le modifiche prescritte al successivo punto 16.3 consistente nel portare a ml.5,00 la distanza minima dai confini in sostituzione dei ml.1 previsti.

Il consiglio Comunale ha deliberato di non accogliere l'osservazione dell'Assessorato.

Questo consesso ribadisce il parere precedente precisando che la distanza minima del confine dovrà essere ml.5 a meno che non si tratti di costruzioni in aderenza.

- q) Quanto osservato ai punti 16/4 - 16/5 - 16/6 - 16/7 è stato accettato dal Consiglio Comunale.

- r) con il precedente voto al punto 17 relativo alle osservazioni mosse alle previsioni del P.R.G. si era sospesa ogni determinazione in attesa degli adempimenti comunali per quanto riguarda l'osservazione n.17 avanzata dalla ditta Gullotta, mentre si chiedevano maggiori elementi di giudizio e chiarimenti per quanto riguardava le osservazioni 1 - 4 e 6 presentate rispettivamente dalle ditte Mauro Munafò e Lo turco.

Poiche in sede di controdeduzione non sono stati forniti i chiarimenti richiesti l'Assessorato Reg/le del Territorio con fonogramma del 16/8/1983 invitava il Comune a produrre attestazione e certificazione relativamente all'esistenza di colture pregiate.

Con nota in data 19/10/1983 il Sindaco produceva una generica dichiarazione attestante la non esistenza a Giardini di particolari terreni con vocazione agricola specializzata ai sensi della legge 71/78. Tale dichiarazione per l'eccessiva genericità non fornisce quei chiarimenti ed i maggiori elementi di giudizio chiesti espressamente per quanto forma oggetto delle sopraccitate osservazioni e contrasta con la documentazione fotografica e la perizia giurata prodotta dalla ditta interessata. Di conseguenza i chiarimenti richiesti si rendono indispensabili anche al fine di valutare l'attendibilità della perizia giurata e la possibilità di eventuali soluzioni alternative così come richiesto

zone B, senza effettuare e produrre i calcoli giustificativi richiesti, e di rinviare lo studio delle aree da destinare a servizi e dopo la sanatoria delle costruzioni abusive quando si procederà ad una rielaborazione del P.R.G. Questo consesso non può accettare la controdeduzione del consiglio Comunale in quanto non risulta dimostrata per la zona in questione l'esistenza dei requisiti richiesti per le zone B dal D.M. 2/4/68 ed in ogni caso il rinvio proposto per il reperimento delle aree da destinare a pubblici servizi non garantisce il rispetto degli standards minimi previsti dalla legge.

Tutta l'area in questione dovrà pertanto essere classificata zona C con l'obbligo di un piano particolareggiato unitario nell'ambito del quale dovranno risultare soddisfatti gli standards urbanistici.

- n) Il punto 15 del voto n.234 prescriveva all'AMM/NE comunale di Giardini ^{di} delimitare le aree di pertinenza delle singole attrezzature previste nel piano adottato ed individuate sui grafici genericamente come zona P.S (Pubblici Servizi), corredandole dei simboli funzionali a secondo delle specifiche destinazioni d'uso.

Il consiglio ha deliberato di controdedurre "iscrivendo nella zona a servizi la dicitura servizi collettivi generalizzati perchè allo stato non è possibile prevedere ogni singolo servizio zona per zona".

Questo consesso ribadisce quanto già detto tranne che per quanto riguarda le attrezzature di interesse comune.

- o) Al punto 16.1 venne disposto di disattendere tutta la normativa riguardante le zone B4, C4 ed F1 - Il Consiglio Comunale ha deliberato di accettare l'osservazione in parte disattendendo la normativa delle zone B/4 ed F1 ma confermando invece la normativa della C/4 - Questo consesso ritiene in merito ribadire il parere precedente.

- p) Al punto 16.2 si prescriveva di sostituire la normativa della zona B5 con quella della zona B0 con le modifiche prescritte al successivo punto 16.3 consistente nel portare a ml.5,00 la distanza minima dai confini in sostituzione dei ml.1 previsti.

Il consiglio Comunale ha deliberato di non accogliere l'osservazione dell'Assessorato.

Questo consesso ribadisce il parere precedente precisando che la distanza minima del confine dovrà essere ml.5 a meno che non si tratti di costruzioni in aderenza.

- q) Quanto osservato ai punti 16/4 - 16/5 - 16/6 - 16/7 è stato accettato dal Consiglio Comunale.

- r) con il precedente voto al punto 17 relativo alle osservazioni mosse alle previsioni del P.R.G. si era sospesa ogni determinazione in attesa degli adempimenti comunali per quanto riguardava l'osservazione n.17 avanzata dalla ditta Gullotta, mentre si chiedevano maggiori elementi di giudizio e chiarimenti per quanto riguardava le osservazioni 1 - 4 e 6 presentate rispettivamente dalle ditte Mauro Munafò e Lo turco.

Poichè in sede di controdeduzione non sono stati forniti i chiarimenti richiesti l'Assessorato Reg/le del Territorio con fonogramma del 16/8/1983 invitava il Comune a produrre attestazione e certificazione relativamente all'esistenza di colture pregiate.

Con nota in data 19/10/1983 il Sindaco produceva una generica dichiarazione attestante la non esistenza a Giardini di particolari terreni con vocazione agricola specializzata ai sensi della legge 71/78. Tale dichiarazione per l'eccessiva genericità non fornisce quei chiarimenti ed i maggiori elementi di giudizio chiesti espressamente per quanto forma oggetto delle sopracitate osservazioni e contrasta con la documentazione fotografica e la perizia giurata prodotta dalla ditta interessata. Di conseguenza i chiarimenti richiesti si rendono indispensabili anche al fine di valutare l'attendibilità della perizia giurata e la possibilità di eventuali soluzioni alternative così come richiesto

dal 5° comma dell'art.2 della L.R. 71/78.

E' da considerare infine che il comune di Giardini è stato dichiarato sismico di II categoria con decreto del 23 sett. 1981 e che pertanto prima di introdurre eventuali modifiche dovrebbe essere sottoposto al parere del Genio Civile di Messina ai sensi dell'art.13 della legge".

VISTA la nota n.1337 del 23/1/85 con la quale il Comune di Giardini Naxos ha trasmesso il parere dell'Ufficio del Genio Civile di Messina n.20399 del 18/1/1985, resasi necessario atteso che nel corso dell'istruttoria del P.R.G. il territorio del predetto comune è stato dichiarato sismico giusto D.M.LL.PP. del 23/9/81 pubblicato sulla G.U.R.I. n.314 del 14/11/81, e pertanto soggetto fra l'altro alle norme di cui all'art.13 della legge 2/2/74 n.64;

VISTO il citato parere n.20399 del 18/1/85 del G.C. di Messina che prescrive la non edificabilità, per la presenza di movimenti franosi superficiali, della zona compresa fra il torrente S. Giovanni e lo svincolo autostradale;

VISTO il rapporto della Direzione Regionale dell'Urbanistica n.4161 del 22/2/1985 con il quale:

- I) si propone l'emissione del decreto approvativo del P.R.G. di Giardini Naxos in conformità ai voti del C.R.U. n.234 del 8/10/81 e n.233 del 7/3/84 rinviando ogni decisione relativa ai considerata n.2 - n.7 - n.9 - n.17.3. - n.17.6. - 17.7. del voto 234/81 per i quali è stato richiesto ulteriore parere al Consiglio Regionale dell'Urbanistica
- II) Relativamente al Regolamento Edilizio del Comune di Giardini si rappresenta che:
 - a) esso appare in generale conforme ai contenuti all'art.33 della legge 17/8/1942 n.1150;
 - b) è stato preso in esame il testo allegato alla delibera consiliare n.24 del 29/5/76 e *riadottato* con deliberazione n.113/80 costituito da n.59 articoli disattendendo ogni modifica proposta dal consiglio comunale con sopracitata delibera n.24/76 perchè non condividibile.
 - c) che il testo del R.E. esaminato è meritevole di approvazione con le seguenti modifiche:
 - 1) la dicitura "licenza edilizia è da sostituire con "concessione edilizia"
 - 2) all'art.3 "Attribuzione della commissione edilizia" e da aggiungere: "f) per le violazioni edilizie."
 - 3) la durata dei componenti la commissione edilizia deve essere resa conforme a quanto previsto dall'art.7 della legge regionale 27/12/78 n.71.
 - 4) l'art. 7: è da integrare con "la concessione edilizia non è richiesta per opere di manutenzione ordinaria per le quali è sufficiente autorizzazione del sindaco".
 - 5) art. 9 : "è da depennare la lettera d) che prevede l'eventuale designazione da parte del proprietario delle persone o ente cui dovrà essere in testata la concessione edilizia.
 - 6) art.14: per l'eventuale rinnovo delle concessioni edilizie valgono le norme legislative vigenti in materia.
 - 7) art.56: E' da sopprimere la norma per la quale il Sindaco, per motivi di pubblico interesse può richiedere all'autorità urbanistica territorialmente competente parere circa demolizioni di costruzioni.
 - 8) art.58: E' da sopprimere per intero atteso che quanto contenuto è disciplinato nella tabella dei tipi edilizi allegata al P.R.G.

- 9) La norma di attuazione e la tabella dei tipi edilizi allegati al R.E. sono disattese in quanto fanno parte del P.R.G.

RITENUTO che al fine di consentire una immediata regolare attività edilizia nel comune di Giardini Naxos sia da accogliere quanto proposto dalla D.R.U. con nota n.4161 DEL 22/2/85, e pertanto può procedersi alla emissione del decreto approvativo del P.R.G. di Giardini Naxos in armonia con i condivisi voti del C.R.U. n.234/81 e n. 233/84 e con le seguenti prescrizioni, modifiche ed integrazioni concernenti i sottoriportati considerata del voto C.R.U. n.234/81:

- a) considerato n.2: in attesa di successive determinazioni assessoriali la zona interessata viene classificata territoriale omogenea E con densità fondiaria 0,01 mc/mq;
- b) considerato n.4: si condivide il parere del C.R.U. n.233/84 per i motivi in esso riportati e pertanto la zona viene classificata verde agricolo "E";
- c) considerato n.5: condividendo il parere del C.R.U. n.233/84, la fascia di rispetto della vecchia e nuova linea ferrata rimane fissata in metri 30, in quanto non può disattendersi quanto disposto dal D.P.R. n.753 del 11/7/1980.
- d) considerato n.6: per i motivi di cui alla lettera d) del voto n.233/84 la proposta dell'aumento volumetrico del 20% per alberghi e pensioni va disattesa. Peraltro la norma proposta contrasta con i contenuti del punto 1) dell'art.7 del D.M. 2/4/68 ed inoltre non poteva essere avanzata in sede di controdeduzione al voto C.R.U. n.234/81 in quanto costituisce variante al P.R.G.;
- e) considerato n.7: per la zona a monte del tracciato ferroviario vale quanto detto alla precedente lettera a) relativo al considerato n.2; la rimanente zona a valle, in conformità al voto C.R.U. n.234/81 è da ristudiare nel termine di giorni 90 della pubblicazione del presente decreto;
- f) considerato n.8: per quanto detto alla lettera f) del voto n.233/81 non si condivide la controdeduzione comunale di cui alla delibera n.26 del 10/8/82 e pertanto si conferma il contenuto del considerato n.8 del voto n.233/80 che prescrive fra l'altro un ristudio che dovrà essere effettuato nel termine di giorni 90 della pubblicazione del presente decreto;
- g) considerato n.9: per la fascia di rispetto del parco archeologico vale quanto detto alla precedente lettera a) relativo al considerato n.2;
- h) considerato n.10: per quanto riguarda l'eventuale costruzione del porto canale, in conformità alla lettera h) del voto n.233/84, dovranno essere salvaguardate le condizioni ecoambientali del sito e del contesto provvedendo al restauro ambientale dei luoghi;
- i) considerato n.13: atteso che in sede di controdeduzioni al voto 234/81 nessuna dimostrazione è stata fornita dal comune circa i requisiti di zona "B" l'area è classificata zona territoriale omogenea "C3" con l'obbligo di un piano particolareggiato unitario nell'ambito del quale dovranno risultare soddisfatti gli standards urbanistici;
- l) considerato n.15: poichè non sono state delimitate, così come proposto nel considerato stesso, le aree di pertinenza delle singole attrezzature previste nel P.R.G. per realizzare un organico insediamento di servizi, il comune dovrà individuarle e delimitarle compiutamente.
- m) considerato n.16.1: la normativa della zona B4 - C4 - F1 è da disattendere.
- n) considerato n.16.2: in conformità al parere del C.R.U. n.233/84 la normativa della zona B5 è sostituita con quella della zona B0;
- o) considerato n.16.3: nella zona B0, la distanza minima dai confini è fissata in ml.5,00 a meno che non si tratti di costruzioni in aderenza.
- p) delle norme di attuazione sono approvabili i primi 14 Artt. con la carta dell'area archeologica datati 5/11/73 nonchè l'art.15 rielaborato unitamente alla tabella dei tipi edilizi datati 31/7/80.

RITENUTO che possa approvarsi il R.E. del Comune in argomento, con le modifiche e prescrizioni di cui al rapporto della Dir/ne Reg/le Urbanistica n.4161 del 22/2/85.

D E C R E T A

- ART.1) ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge regionale 27/12/1978, n.71 e dell'art.36 della legge 17/8/1942, n.1150 sono approvati, con le prescrizioni di cui al parere dell'Ufficio del Genio Civile di Messina n.20399 del 18/1/85, limitatamente a quelle ritenute meritevoli di accoglimento da parte del Consiglio regionale dell'Urbanistica con le prescrizioni e modifiche indicate negli articoli seguenti, il Piano Regolatore Generale ed il Regolamento Edilizio con le relative prescrizioni indicate nelle premesse, del comune di Giardini Naxos adottati con delibere consiliari n.113 del 22/9/1980 e n.24 del 28/5/76.
- ART.2) Le zone C4 e C2 al confine nord est del territorio comunale sono disattese e classificate zone E;
- ART.3) Ai margini e lungo il nuovo e l'esistente tracciato della linea ferroviaria Messina-Catania devono essere rispettati, in sede di attuazione di piano e di rilascio di concessioni edilizie, i vincoli di inedificabilità di cui al D.P.R. n.753 dell'11/7/1980.
- ART.4) La zona B/o, perimetrata con linea continua rossa nella tavola di piano n.10/TER, allegata al presente decreto, è classificata zona "A".
Ad integrazione di quanto stabilito nelle norme di attuazione in tale zona A dovrà applicarsi la seguente normativa:
"Nella zona A, caratterizzata da omogeneità ambientale delle costruzioni sono consentiti mediante autorizzazioni e/o singole concessioni interventi di:
a) ordinaria e straordinaria manutenzione; b) restauro e consolidamento degli edifici; c) ristrutturazioni interne per migliorare le condizioni di abitabilità.
E' sempre consentito l'intervento a mezzo di "piani di recupero" ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale. In tal caso a mezzo di interventi convenzionati sono consentite demolizioni e ricostruzioni entro i preesistenti limiti di altezza e volumetria e conservazione delle caratteristiche tecnico formali esterne".
- ART.5) Per le sue caratteristiche di pregio storico, monumentale ed ambientale, è altresì, da classificare come zona omogenea A, il complesso edilizio costituito dal palazzo Paladino, unitamente alle aree di pertinenza.
Tale zona è anch'essa individuata con linea continua di colore rosso nella tav. n.10 ter del piano adottato. Per tale complesso sono solo ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione da realizzare a mezzo di singola concessione edilizia, mentre nelle aree libere di pertinenza dello stesso ed incluse nel perimetro di cui sopra è fatto assoluto divieto di edificare, è solo consentito il mantenimento del verde esistente o la sistemazione e creazione di nuove superfici a giardino.
Non è consentito alcun aumento di cubatura per gli alberghi e pensioni ricadenti in detto perimetro.
- ART.6) tutta la fascia territoriale latistante ed a margine della bretella di collegamento con lo svincolo autostradale Catania-Messina, dal piano adottato destinata a pubblici servizi ed a verde di rispetto, deve essere ristudiata. Tale zona è individuata con la linea continua di colore bleu nella tav.10/ter.
- ART.7) E' disattesa la previsione del porto turistico alle foci dell'Alcantara e si dovrà provvedere al restauro ambientale dei luoghi.
- ART.8) Tutta la zona F/1 lungo il confine ovest del territorio comunale è disattesa e classificata zona E.
- ART.9) La zona CT/1, contornata con tratto di linea marrone nella tav.10/ter, è disattesa e classificata zona "E".
La zona CT/1 a valle di quella anzidetta, è disattesa e classificata zona CT con

l'obbligo di predisporre in detta zona e in quella limitrofa piani particolareggiati o piani di lottizzazione convenzionati estesi a lotti minimi di Ha 2 con una quota di verde pubblico di almeno mq.15 per abitante insediato o da insediare.

La zona CT/2, anch'essa contornata con tratto di colore marrone è classificata zona F. In tale zona dovranno trovare ubicazione le attrezzature a servizio della zona alberghiera limitrofa a mezzo di piano particolareggiato la cui formazione deve avvenire contestualmente a quelli della zona CT sopradetta.

- ART.10) Le zone di completamento B/3, previste in vicinanza, a monte e a valle della stazione ferroviaria dell'Alcantara, ~~sano~~ classificate zone C3 con l'obbligo di predisporre un piano particolareggiato unitario nel quale devono essere soddisfatti gli standards urbanistici.
- ART.11) Tutte le aree di pertinenza delle singole attrezzature previste nel piano, devono essere delimitate e individuate compiutamente a seconda delle specifiche destinazioni d'uso.
- ART.12) L'art.15 delle norme di attuazione, per la parte riguardante le modifiche e le prescrizioni soprarichiamate è così modificato:
- Tutta la normativa riguardante le zone B4, C4, ed F1 è disattesa;
 - La normativa della zona B5 è sostituita con quella della zona B0, con le modifiche di cui ai punti seguenti:
- 1) Nella zona B0 la distanza minima dei confini dovrà essere di ml.5,00 in sostituzione dei ml.1 previsti;
 - 2) Per tutte le zone omogenee B alla voce "strumento di attuazione" le parole: "in isolati urbanizzati", vanno sostituite con le seguenti parole: "in zone perimetrate ai sensi dell'art.21 della legge regionale n.71/73";
 - 3) Nelle zone CT (espansione Turistica il numero di piani fuori terra è fissato in due, e l'altezza massima in ml.7,5; i distacchi in armonia al disposto dell'art.9 del D.M. 2/4/1968.
 - 4) Nella zona D1 (attività produttive- industrie leggere e di trasformazione): la densità edilizia fondiaria è fissata in mc/mq. 2; nelle note e prescrizioni particolari va aggiunto: "almeno il 10% dell'area va destinata agli scopi previsti dall'art.5 del D.M. 2 aprile 1968";
 - 5) Nelle zone PS (servizi pubblici) alla voce strumento di attuazione le parole: "piani particolareggiati", vanno sostituite con le parole: "concessione edilizia";
- ART.13) La zona a valle del nuovo tracciato ferroviario delimitato in verde nella tavola n.10/ter deve essere ristudiata.
- ART.14) Sono disattese le seguenti zone:
- a) quella in contrada "Tende", destinata a scuola artigianale e zona omogenea B4;
 - b) quella a monte del nuovo tracciato ferroviario destinata a servizi pubblici. Per le predette zone le determinazioni formeranno oggetto di successivo provvedimento nelle cui more l'indice di densità fondiaria è fissato in 0,01 mc/mq.
- ART.15) Per la zona indicata nel piano come "Parco archeologico" le determinazioni verranno assunte con successivo provvedimento. Nelle more si applica l'indice di densità fondiario di 0,01 mc/mq.
- ART.16) ~~Delle~~ norme di attuazione sono approvati i primi 14 articoli con la carta dell'area archeologica datati 5/11/73 nonché l'art.15 rielaborato unitamente alla tabella dei tipi edilizi datati 31/7/1980.

- ART.17 Le osservazioni dei privati avverso il P.R.G. in argomento sono decise in conformità al parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica n.234/81, ad eccezione di quelle presentate dalle ditte: Gullotta Salvatore e Carolina, Lo Turco Mario, Mauro Giovanni, Munafò Angelo che saranno oggetto di successive determinazioni.
- ART.18) Ai sensi dell'art.2 della legge regionale 27/12/1978 n.71 il comune di Giardini, nel termine di giorni 90 della pubblicazione del presente decreto, dovrà approntare ~~approntare~~ le prescrizioni esecutive, e predisporre lo studio delle zone indicate nei superiori articoli;
- ART.19) Fanno parte integrante del presente decreto i sottoelencati atti ed elaborati:
- 1) Delibera consiliare n.24/76; con allegato Regolamento Edilizio;
 - 2) " " n.113/80;
 - 3) " " n.2/31;
 - 4) " " n.3/81;
 - 5) " " n.26/82;
 - 6) Relazione illustrativa del 5/11/1973;
 - 7) Relazione aggiuntiva del 30/3/76;
 - 8) Relazione tecnica del 31/7/80;
 - 9) Norme di attuazione del 5/11/73
 - 10) Norme di attuazione del 31/7/80;
 - 11) inquadramento regionale datato 5/11/73;
 - 12) QUADRO comprensoriale del 5/11/73;
 - 13) Altimetria - idrografia coste del 5/11/73;
 - 14) Consistenza edilizia del 5/11/73;
 - 15) Delimitazione perimetro abitato vincoli al 5/11/73;
 - 16) Rete principale delle comunicazioni del 5/11/73,
 - 17) Servizi a reti del 5/11/73;
 - 18) Distribuzione della popolazione del 5/11/73;
 - 19) Tipologia insediamenti ed infrastrutture del 5/11/73;
 - 20) " " ed " con variazioni dello stato di fatto;
 - 21) " " ed " modificato in base allo stato di fatto;
 - 22) Tavola rielaborazione del 31/7/80;
 - 23) Distribuzione servizi scolastici del 5/11/73;
 - 24) Relazione geologica del 5/11/73;
 - 25) Parere dell'Ufficio del Genio Civile di Messina n.20399 del 18/1/85;
- ART.20) Il Comune di Giardini Naxos resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto.
- ART.21) Il presente decreto ad esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per intero nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.-



L'ASSESSORE
SALVATORE PLACENTI)